

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2848 del 13/06/2019
Oggetto	DPR 59/2013 DITTA TEKNO DISCHI DI CORRADINI ENNIO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), FRAZ. SAN NICOLÒ, VIA BERGAMASCHI. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2934 del 13/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici GIUGNO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA TEKNO DISCHI DI CORRADINI ENNIO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), FRAZ. SAN NICOLÒ, VIA BERGAMASCHI. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la seguente documentazione:

1. L'AUA adottata dalla SAC di Arpae ai sensi del DPR 59/13 con D.D. n. 2069 del 2.5.2018 richiesta dalla Ditta **TEKNO DISCHI di Corradini Ennio** (C.F. 01630770335) per l'attività di *"rigenerazione cerchioni autovetture, lavori di carpenteria metallica, rettifica e pulizia suoi componenti metallici in generale"* da svolgersi nello stabilimento da ubicarsi in Comune di Rottofreno, fraz. San Nicolò, via Bergamaschi. Tale autorizzazione è stata rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento del 11.5.2018 e comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. l'istanza pervenuta tramite nota n. 3016 del 6.3.2019 del SUAP del Comune di Rottofreno (prot. Arpae n. 36228 di pari data), con cui la ditta **TEKNO DISCHI di Corradini Ennio** (C.F. 01630770335) chiedeva la modifica sostanziale dell'AUA di cui al punto precedente, richiedendo il rilascio del seguente titolo:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. derivanti dalla modifica dello stabilimento;
3. la nota n. 41421 del 14.3.2019 con cui il SAC di Piacenza, in sede di verifica di correttezza formale, evidenziava la necessità di acquisire documentazione integrativa;
4. la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 3954 del 22.3.2019 (prot. Arpae n. 46597 di pari data);
5. la nota n. 48114 del 26.3.2019 con cui questo Servizio evidenziava che non era stato dato pieno riscontro a quanto richiesto;
6. la conseguente documentazione integrativa prodotta dal SUAP con nota n. 5264 del 15.4.2019 (prot. Arpae n. 60877 del 16.4.2019);
7. l'ulteriore documentazione della Ditta trasmessa dal SUAP con nota acquisita al prot. di Arpae n. 72664 del 8.5.2019;

PRESO ATTO che:

- le modifiche consistono nella realizzazione di due nuovi impianti generanti le emissioni E3 (verniciatura a base solvente), E4 (verniciatura a secco) e forno di polimerizzazione (E5);
- i consumi di prodotti vernicianti a base solvente sono pari a 200 l e si sommano a quelli già autorizzati (prodotti vernicianti e diluenti - compresi quelli per il lavaggio delle attrezzature - 60 kg/anno);
- il forno di polimerizzazione è dotato di un impianto termico alimentato a gas metano avente potenza pari a circa 116 kW, rientrante nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 le cui emissioni sono scarsamente rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del medesimo decreto, e che non sono soggette ad autorizzazione;

- il consumo dei prodotti vernicianti in polvere dichiarato è pari a 300 kg/anno;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

1. parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota n. 48907 del 17.5.2019 (prot. Arpae n. 78974 del 20.5.2019);
2. nota n. 8493 del 5.6.2019 (prot. Arpae n. 89286 del 6.6.2019) con cui il Comune di Rottofreno esprimeva il proprio nulla osta al rilascio della modifica sostanziale dell'AIA ritenendo l'attività compatibile sia con le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici comunali, sia con le disposizioni contenute nella zonizzazione acustica comunale vigente;
3. parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 91626 del 11.6.2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il "*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.*";
- D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- *Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **TEKNO DISCHI di Corradini Ennio** (C.F. 01630770335) per l'attività di "*rigenerazione cerchioli autoveature, lavori di carpenteria metallica, rettifica e pulizia suoi componenti metallici in generale*" da svolgersi nello stabilimento da ubicarsi in Comune di Rottofreno fraz. San Nicolò via Bergamaschi. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 delal l. n. 447/95 inerente l'impatto acustico;

2. di stabilire **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	0,5 h/g
Durata massima annua	220 g/a
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:	
Materiale particolare	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 SALDATURA, LEVIGATURA, MOLATURA E TORNITURA

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3 h/g
Durata massima annua	220 g/a
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:	
Fase di saldatura	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³
Fasi di levigatura, molatura e tornitura	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	220 g/a
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:	
Materiale particolare	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 CABINA DI VERNICIATURA A SECCO

Portata massima	2800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	220 g/a
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 FORNO POLIMERIZZAZIONE

Durata massima annua	220 g/a
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:	
Composti organici volatili (esprese come Ctot)	50 mg/Nm ³

- l'altezza dell'emissione del forno E5 deve rispettare quanto disposto dai regolamenti edilizi comunali e comunque essere superiore al colmo dell'edificio di almeno 1 m;
- fermo restando rispetto dei limiti di emissione fissati per E1, E3 ed E5 nonché di quanto stabilito al punto q) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici alle emissioni stesse in virtù dei bassi consumi di materie prime;
- l'attività di verniciatura con prodotti liquidi, appassimento ed asciugatura deve essere svolta nelle apposite cabine (emissioni E1 ed E3), con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particolare che devono essere mantenuti in perfetta efficienza. In perfetta efficienza deve essere mantenuto anche il filtro a carbone attivo previsto per l'emissione E3;
- fermo restando rispetto dei limiti di emissione fissati per E2 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici all'emissione stessa in virtù dei bassi consumi di materie prime e del fatto che l'emissione medesima risulta presidiata da un sistema di abbattimento costituito da un filtro a tasche e da

uno a carboni attivi che devono essere mantenuti in perfetta efficienza;

- e) il gestore non deve superare i seguenti consumi: prodotti vernicianti liquidi e diluenti (compresi quelli per il lavaggio delle attrezzature) 260 kg/anno; barrette per saldatura 25 kg/anno; prodotti vernicianti in polvere 300 kg/anno;
 - f) i consumi mensili dei prodotti diluenti e vernicianti (liquidi ed in polvere), delle barrette per saldatura, le operazioni di manutenzione e la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento di E1, E2, E3 ed E4 (validati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati, con periodicità mensile, su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
 - g) le lavorazioni di saldatura, levigatura, molatura e tornitura, presidiate dall'impianto di aspirazione E2, non possono avvenire contemporaneamente;
 - h) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - i) per la verifica dei limiti di emissione indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come Ctot);
 - j) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - k) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E4 devono avere una frequenza annuale ed essere espletati secondo le metodiche sopra riportate;
 - l) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - m) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
 - n) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi non può superare un mese;
 - o) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - p) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
 - q) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti nuovi, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad **almeno tre monitoraggi dell'emissione E4** effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi nonché di **almeno un monitoraggio dell'emissione E5** mirante alla determinazione della portata e della concentrazione dei composti organici volatili (espressi come Ctot) effettuato durante la messa a regime del forno;
3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti

utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Rottofreno sulla base del presente atto - sostituisce l'A.U.A. richiamata in premessa;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.